



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

La proprietà intellettuale e il diritto d'autore

Un'introduzione

3. Diritto d'autore e design industriale


Liceo delle Arti di Trento e Rovereto «Vittoria, Bonporti, Depero»

2021


Roberto Caso

I grandi designer italiani (un paio di esempi)

Pier Giacomo Castiglioni e Achille Castiglioni, Lampada Arco (Wikipedia)



Bruno Munari, Posacenere cubo (Wikipedia)



L'ordine del ragionamento

1. Un caso/problema di presunto plagio/contraffazione di design industriale
2. Diritto d'autore e design industriale
3. La classe viene divisa in due (gruppo A, attore e gruppo B, convenuto) e discute il problema

1. Un caso reale portoghese (adattato al diritto italiano) (immagini tratte da www.sgcr.pt; www.aippi.org; www.novagraaf.com)



1. G Star vs. Cofemel

- Dagli anni 90, la G Star utilizza, in qualità di titolare o in virtù di contratti di licenza esclusiva, i marchi «G STAR», «G STAR RAW», «G STAR DENIM RAW», «GS RAW», «G RAW» e «RAW». I capi di abbigliamento concepiti, prodotti e commercializzati con tali marchi includono, in particolare, un modello di jeans chiamato «ARC», nonché un modello di felpe e magliette chiamato «ROWDY».
- La Cofemel concepisce, produce e commercializza parimenti, con il marchio «TIFFOSI», jeans, felpe e magliette

1. G Star vs. Cofemel

- La G Star rilevava, in particolare, che alcuni modelli di jeans, di felpe e di magliette commercializzati dalla Cofemel erano simili ai capi di abbigliamento dei suoi modelli «ARC» e «ROWDY». La G Star sosteneva, altresì, che questi ultimi modelli di capi di abbigliamento costituivano creazioni intellettuali originali e, in quanto tali, dovevano essere qualificati come «opere» che godono di tutela in forza del diritto d'autore.

1. Attore, G Star (Gruppo A) vs. Convenuto, Cofemel (Gruppo B)

G-Star = A



Cofemel = B



2. Molti prodotti sono oggetto di design

Possono essere prodotti di design:

- accessori,
- oggetti di arredo,
- articoli di moda,
- gioielli,
- veicoli,
- dispositivi tecnologici,
- o altri beni di consumo **caratterizzati dalla presenza di elementi funzionali ed estetici.**

2. Una definizione giuridica di design

- Il disegno industriale è frutto della produzione in serie di oggetti bidimensionali (disegni) o tridimensionali (modelli) che, pur avendo un'applicazione utile, sono caratterizzati da una peculiare forma esteriore.

2. L'economia del design

- Nel mondo la crescita delle domande di privativa sui disegni industriali è testimoniata dalle statistiche dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale: nel 2018 le domande di privativa erano 1,02 milioni con un incremento dell'8,4 % rispetto al 2017.
- In Italia l'economia legata al design è in continua espansione, con un numero di imprese nel 2017 pari a 30.828, in aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente, e una corrispondente crescita del fatturato pari 3,8 miliardi di euro.

2. La spinta verso una maggiore protezione

- Più proprietà intellettuale = più forza sul mercato

- Un'equazione corretta?

2. I disegni e modelli (codice proprietà industriale art. 31-44)

Art. 31

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

[...]

2. Il diritto d'autore (l.d.a. art. 2, lett. 10))

Art. 2, lett. 10)

In particolare sono comprese nella protezione:

[...]

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e **valore artistico**.

2. Il principio della neutralità estetica

- Un principio generale: il diritto d'autore protegge le opere creative/originali... anche quelle **BRUTTE!**
- La distinzione tra ciò che è bello e ciò che è brutto è controversa e controvertibile
- La definizione di ciò che è arte è discussa e discutibile

2. Creatività/originalità vs. valore artistico

- Art. 1, c. 1, l.d.a.
- Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione

Art. 2, lett. 10), l.d.a.

In particolare sono comprese nella protezione:

[...]

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé **carattere creativo** e **valore artistico**.

2. Valore artistico: cosa significa?

- Pregio estetico prevalente rispetto agli elementi funzionali/utili?
- Elevata creatività?
- Una originalità più spiccata rispetto alle forme simili presenti sul mercato, prevalente rispetto all'utilità pratica?

2. Valore artistico (Cassazione: 2018/658; 2017/7477; 2015/23292)

- la creazione da parte di un noto artista;
- il riconoscimento della sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali;
- l'esposizione in mostre e musei; la pubblicazione su riviste specializzate;
- l'attribuzione di premi;
- l'acquisto di un elevato valore di mercato che trascenda quello legato alla sua funzionalità e sia espressamente riferito al contesto artistico oltreché commerciale

2. Corte di giustizia, Cofemel 2019

- Paragrafo 30: «l'opera implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta **una creazione intellettuale propria del suo autore**. D'altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione. [...] Perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che **rifletta la personalità del suo autore**, manifestando **le scelte libere e creative** di quest'ultimo».

2. Corte di giustizia, Brompton 2020

- Paragrafo 38: «La protezione [autorale] si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità».

2. Creatività/originalità (Unione Europea)

- Creazione propria dell'autore
- Personalità dell'autore
- Scelte libere e creative

3. Gruppo A difende l'attore

- Gruppo A sostiene di avere diritto a prevalere in giudizio (a vincere la causa)
- Quali argomenti il Gruppo A porta a sostegno della propria tesi?



3. Gruppo B difende il convenuto

- Gruppo B sostiene di avere diritto a prevalere in giudizio (a vincere la causa)
- Quali argomenti il Gruppo B porta a sostegno della propria tesi?



Riferimenti

- R. Caso, G. Dore, Opere di disegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, LawTech Research Paper n. 40, v. 2.0, 2020-2021

<https://zenodo.org/record/4518812#.YFYwG7RKi3J>

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633